

Regolamento per lo svolgimento delle prove selettive per la mobilità verticale del personale tecnico e amministrativo

D.R. 11 settembre 2006 n. 01/14755 - Emanazione regolamento

D.R. 6 novembre 2006 n. 01/18387 - Modifica art.7

D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica Artt.3,7 e 8

[D.R. 22 luglio 2008 n. I/1/ 10519 Modifica artt. 1,2,3,4,5,6,7 e 9](#)

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle categorie superiori da parte del personale tecnico e amministrativo dell'Università di Pisa attraverso procedure selettive di progressione verticale.
2. Il numero dei posti da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore è definito dal Consiglio di Amministrazione pari al numero dei posti ricoperti mediante accesso dall'esterno nel periodo di riferimento, considerata la disponibilità delle risorse necessarie ai sensi dei vigenti CCNL.
3. I criteri per la ripartizione dei posti tra le diverse aree professionali costituiscono oggetto di consultazione con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e con le Organizzazioni Sindacali.
4. Le procedure di cui al presente regolamento si conformano ai principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 3 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché alla normativa vigente in materia di pari opportunità.

Articolo 2 - Requisiti per l'accesso

1. La partecipazione alle procedure selettive di progressione verticale è riservata al personale dipendente dell'Università di Pisa, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza alla categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) possesso dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:
 - per l'accesso alla categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado
 - per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea previsto dalla normativa vigente
 - per l'accesso alla categoria EP: diploma di laurea previsto dalla normativa vigente e abilitazione professionale oppure particolare qualificazione professionale, con riferimento alla tipologia di posto oggetto di selezione. Tale qualificazione professionale può consistere in prestazione di attività lavorativa di durata minima biennale in posizioni di responsabilità individuate nell'avviso di selezione, ovvero può essere attestata dal possesso del diploma di specializzazione universitaria o master universitario di durata almeno annuale in discipline attinenti alla tipologia di posto oggetto di selezione.

Il/I titolo/i di studio utilizzato/i come requisito per l'accesso, ivi compresa l'abilitazione professionale, il diploma di specializzazione universitaria o il master

universitario, non potrà/potranno essere valutato/i come titolo/i ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

- c) In deroga ai titoli di studio richiesti al punto b), possesso di un'anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia e la particolare qualificazione professionale di cui al punto precedente.

Per la determinazione dell'anzianità si computa l'effettivo servizio alla data di scadenza delle domande di ammissione alla selezione secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 27.01.2005, un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza.

L'anzianità utilizzata come requisito per l'accesso, in deroga al titolo di studio, non sarà valutata nell'ambito del computo dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. Parimenti, la particolare qualificazione professionale, per l'accesso alla Categoria EP, qualora consista in prestazione di attività lavorativa di durata minima biennale in posizioni di responsabilità individuate nell'avviso di selezione, non potrà essere valutata come titolo ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

2. Nei limiti di quanto stabilito al precedente comma 1, gli avvisi di selezione potranno prevedere specifici requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa, all'area professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire. In ogni caso non è possibile prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-specialistiche o professionali.

Articolo 3 - Avviso di selezione

1. Le procedure selettive di progressione verticale del personale dipendente dell'Università di Pisa disciplinate nel presente regolamento, sono indette con provvedimento del Direttore amministrativo e rese pubbliche mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo. Gli avvisi sono altresì pubblicati sul sito web dell'Università nonché portati a conoscenza degli interessati con forme idonee.
2. Il provvedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) la categoria professionale, l'area di appartenenza, il numero delle posizioni da ricoprire nonché il trattamento economico spettante;
 - b) il termine e la modalità di presentazione delle domande;
 - c) i requisiti richiesti per partecipare alla selezione;
 - d) l'indicazione delle prove e del relativo contenuto, dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria;
 - e) la determinazione del diario e della sede delle prove ovvero le modalità per portarne a conoscenza i candidati;
 - f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - g) nel rispetto di quanto previsto all'art.5, le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo a ciascuna di esse attribuibile nonché le modalità di presentazione dei titoli stessi;
 - h) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione;

i) i criteri di formazione e di approvazione della graduatoria generale di merito.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le procedure selettive di progressione verticale, volte ad accertare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza, consistono nella valutazione dei titoli (Anzianità di servizio, Titoli di studio e culturali, Formazione, Aggiornamento, e Esperienza professionale) e nelle prove di cui al punto d) dell'art. 3, comma 2.

Articolo .5 - Valutazione dei titoli e delle prove

1. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione complessiva dei titoli e delle prove risulta dalle tabelle sotto indicate.

Tab. 1				
Passaggio dalla cat. B alla cat. C	Peso dei titoli	Anzianità di servizio	Titoli di studio e culturali	Formazione, aggiornamento e Esperienza professionale
	55%	40%	5%	10%
	Peso delle prove			
	45%			

Tab. 2				
Passaggio dalla cat. C alla cat. D	Peso dei titoli	Anzianità di servizio	Titoli di studio e culturali	Formazione, Aggiornamento e Esperienza professionale
	45%	30%	5%	10%
	Peso delle prove			
	55% di cui 27,5% prova scritta e 27,5% prova orale			

Tab. 3

Passaggio dalla cat. D alla cat. EP	Peso dei titoli	Anzianità di servizio	Titoli di studio e culturali	Formazione e Aggiornamento e Esperienza professionale
	30%	20%	5%	5%
	Peso delle prove			
	70% di cui 35% prova scritta e 35% prova orale			

2. Le prove si intendono superate con una votazione minima equivalente a 7/10.
3. I criteri di valutazione, i punteggi e le classi di titoli nell'ambito di ogni categoria saranno indicati nell'avviso di selezione.
4. I titoli pertinenti la formazione e l'aggiornamento professionale saranno valutati esclusivamente in caso di esame finale con valutazione positiva.
5. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere documentati secondo le modalità previste dalla normativa vigente nonché specificate nell'avviso di selezione.
6. I titoli relativi alla formazione e aggiornamento professionale sono valutati solo se aventi decorrenza successiva all'entrata in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.
6. Le prove devono essere finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle competenze, delle professionalità e delle attitudini anche di carattere gestionale e organizzativo dei candidati.
7. La valutazione dei titoli è effettuata con riferimento ai candidati che hanno sostenuto la prova e prima della valutazione della prova stessa.

Art. 6 -Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Direttore amministrativo e sono composte da tre membri in possesso di adeguate competenze nelle materie oggetto della selezione e in particolare nelle attività tecnico-amministrative alle quali i vincitori saranno assegnati, con esclusione dei componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, di coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali.
2. Nessuno dei membri della commissione può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto oggetto della selezione. Il presidente della commissione può essere scelto tra: docenti universitari, dirigenti, personale delle categorie. In quest'ultimo caso non può appartenere ad una categoria pari o inferiore a quella del posto oggetto di selezione e deve comunque appartenere ad una categoria non inferiore alla D.
Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un impiegato di categoria non inferiore alla C..
3. Alle commissioni possono essere aggregati membri esperti.
4. Le commissioni esaminatrici devono terminare i lavori entro il termine di quattro mesi dalla data della prima riunione. Il Direttore amministrativo può prorogare per una sola volta e per

non più di due mesi il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga il Direttore amministrativo provvederà alla sostituzione dei membri della commissione esaminatrice con provvedimento motivato.

- 4 bis L'amministrazione si impegna ad inserire nei bandi di concorso dei criteri di carattere generale, cui le commissioni dovranno attenersi, finalizzati a consentire un'omogenea formulazione e valutazione dei titoli e delle prove oggetto di esame. Tali criteri saranno preventivamente oggetto di consultazione con la R.S.U. e le OO.SS. rappresentative.

Art. 7 - Graduatoria finale e approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, è immediatamente efficace ed esaurisce i propri effetti con la stipula dei contratti dei vincitori di cui al comma 2, salvo quanto previsto dal comma 3. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo. E' altresì pubblicata sul sito web dell'Università. Dalla data di affissione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
2. A seguito delle procedure selettive di cui al presente regolamento, i vincitori in servizio presso l'Università di Pisa stipuleranno un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 1998/2001. Dalla data di stipula del contratto individuale decorreranno gli effetti del nuovo inquadramento, nella posizione economica iniziale della categoria. Non è previsto il superamento di un periodo di prova.
3. L'inquadramento nella nuova categoria, del personale risultato vincitore, avverrà entro e non oltre la fine dell'anno di indizione della procedura selettiva di mobilità verticale.
4. I candidati non vincitori mantengono l'idoneità conseguita fino all'attivazione delle successive procedure di progressione verticale. L'idoneità non dà diritto a ricoprire ulteriori posti oltre a quelli oggetto della selezione, salvo rinuncia di uno dei vincitori alla stipula del contratto, opzione di uno dei vincitori stessi per effetto di altra selezione, ovvero cessazione per qualunque causa degli stessi.
5. L'Amministrazione universitaria può utilizzare la graduatoria degli idonei per la stipula dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 2002/2005.
6. L'idoneità conseguita costituisce in ogni caso titolo valutabile ai fini della partecipazione ad altre procedure selettive bandite dall'Università di Pisa.
7. Il candidato vincitore dovrà rendersi disponibile a ricoprire il posto individuato dall'amministrazione. E' garantito il diritto di opzione sulle possibili sedi, intendendosi per sedi l'Amministrazione centrale e le diverse Strutture didattiche, scientifiche e di servizio, in base all'ordine di graduatoria. E' fatto salvo il diritto dei vincitori a permanere nella sede di servizio ove disponibile, a prescindere dall'ordine di graduatoria.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento e di progressione verticale del personale contenute nel vigente regolamento per l'accesso all'impiego nell'Università di Pisa e nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università. In particolare per i soli aspetti

procedurali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti contenute nel D.P.R. 487/94, e successive modificazioni, non contrastanti con il presente regolamento.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università. E' altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Università.
- 2.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie

1. Il numero dei posti ricoperti mediante accesso dall'esterno nel periodo 1/1/2006- 31/12/2007 è di 74. Per la progressione verticale relativa all'anno 2007, tenuta in considerazione la disponibilità delle risorse necessarie, il numero dei posti da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore è di 68.
2. Per le procedure relative al comma 1, l'inquadramento nella nuova categoria sarà compreso nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2009 indipendentemente dalla data di indizione e di conclusione della procedura.